

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020

DETERMINAZIONE N. 2/2022 DATATA 05.01.2022

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, della fornitura di dispositivi di protezione individuale per prevenire la diffusione del Covid-19

N. CIG Z5334A96F2

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;


che CSU provvede alla gestione di cui sopra, tra l'altro, per il tramite di un proprio organico di lavoratori dipendenti;

che al fine di provvedere alla gestione di cui sopra e nel contempo tutelare i propri dipendenti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di n. 3.000 mascherine FFP2;

che CSU ha individuato i beni di cui sopra in MEPA offerti dall'operatore economico BLUEBAG ITALIA s.r.l., C.F. 08050520967, con sede in Milano, in via Brunelleschi n. 1;

che l'offerta di tali beni in MEPA da parte di BLUEBAG ITALIA s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;



considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di BLUEBAG ITALIA s.r.l. prot. INPS n. 28451048 avente scadenza in data 01.03.2022 ed esito regolare;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

DETERMINA

di aggiudicare a **BLUEBAG ITALIA s.r.l.**, C.F. 08050520967, con sede in Milano, in via Brunelleschi n. 1, la fornitura di 3000 mascherine FFP2, beni come dettagliatamente indicati nel relativo Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA, per l'importo di **€ 1.050,00 (millecinquanta/00)**, oltre Iva di legge;

che la fattura relativa alla fornitura di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

che BLUEBAG ITALIA s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che BLUEBAG ITALIA s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con BLUEBAG ITALIA s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

